



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**CUTRONA SERGIO**, Presidente  
**GASPERI PIER FRANCESCO**, Relatore  
**LAURINO ANDREA**, Giudice

in data 04/12/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 181/2023 depositato il 02/05/2023

**proposto da**

Tecnoplast Srl - 01455590420

**Difeso da**

Francesca Mainardi - MNRFNC61M58Z110V  
Massimiliano Tasini - TSNMSM65T06G479Y

**Rappresentato da** Francesco Pistosini - PSTFNC71M28G157R

**ed elettivamente domiciliato presso** studiomainarditasini@pec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona

**elettivamente domiciliato presso** dp.ancona@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY06X602012 IVA-ALiquOTE 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, con atto depositato in data, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, replicando in ordine a tutti i motivi di ricorso. Quanto al punto 1), ha affermato la assoluta compiutezza della motivazione, che riproduceva il contenuto essenziale degli atti richiamati, così da non pregiudicare il diritto di difesa della contribuente; quanto al punto 2) ha rilevato che, ben prima della notifica dell'accertamento la società era stata informata delle criticità verificate nei confronti del fornitore BPCOM e, dunque, messa in condizione di chiedere copia degli atti ritenuti rilevanti; quanto al punto 3) ha evidenziato che non esiste una disciplina delle modalità di espletamento del contraddittorio, avvenuto in forma cartolare; in merito al punto 4) ha evidenziato una serie di dati dimostrativi del fatto che la società ricorrente, al momento degli acquisti incriminati, sapesse o comunque potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che le operazioni invocate a fondamento del diritto alla detrazione fossero conosciute o conoscibili; quanto al punto 5) ha sottolineato che la Tecnoplast s.r.l., una volta resa edotta di quanto accertato a carico dell'azienda fornitrice, non aveva mai allegato dati documentali e/o circostanziali comprovanti la regolarità dei rapporti commerciali (es. corrispondenza commerciale, individuazione del referente, acquisizione di informazioni sulla operatività della ditta fornitrice); in merito al punto 6) ha rilevato che le sanzioni sono state applicate al minimo edittale e nella misura concretamente più favorevole al ricorrente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte, dopo avere esaminato gli atti ed avere sentito i rappresentanti delle parti all'odierna udienza di discussione, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. Quanto ai primi due punti del ricorso si evidenzia, per un verso, che l'apparato motivazionale dell'avviso di accertamento contiene elementi più che sufficienti per comprendere quali siano state le ragioni che hanno indotto l'amministrazione finanziaria a ritenere che la società fornitrice della ricorrente (la "BPCOM s.r.l." di Bergamo) fosse un mero soggetto interposto privo di capacità operative e, per altro verso, che la mancata conoscenza degli atti di indagine prodromici è anche frutto di una colpevole inerzia della ricorrente, che ben poteva richiederli all'amministrazione a seguito dell'invito a comparire nel contraddittorio endoprocedimentale. Le modalità di svolgimento del contraddittorio, stante anche il disposto dell'art. 5-ter d. lgs. n. 218/97, devono ritenersi proceduralmente corrette e, dunque, non censurabili. Venendo al merito della questione e al riparto degli oneri probatori, questo collegio, condividendo a pieno l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in presenza di operazioni solo soggettivamente inesistenti, laddove l'amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni inserite nell'ambito di una "frode carosello", ha l'onere di dimostrare, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inscriveva nel contesto fraudolento, ossia che disponesse di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Gli elementi - contenuti nell'avviso di accertamento - adottati dall'Agenzia delle Entrate a dimostrazione che la "Tecnoplast s.r.l." sapesse o potesse sapere che le operazioni invocate a fondamento del diritto alla detrazione I.V.A. fossero iscritte in una evasione o in una frode, sono incentrati tutti sulle "caratteristiche" della società fornitrice, accertate solo a seguito di approfondite indagini (anche internazionali) operate da una pluralità di organi inquirenti, e possono così riassumersi: assenza di dotazioni strumentali, logistiche e di personale; omessa tenuta della contabilità e redazione di bilanci infedeli; inidoneità della sede; ruolo di mero prestanome della amministratrice formale, Donata Ravelli. Ciò posto, nel valutare

la diligenza della "Tecnoplast s.r.l." non può non tenersi conto delle dimensioni molto contenute dell'azienda - costituita da un organico estremamente ridotto e caratterizzata dalla presenza di un solo impiegato amministrativo - la cui operatività è sostanzialmente incentrata sulla persona dell'amministratore fac-totum, Francesco Pistorini. Tale "condizione" incide significativamente sulle potenzialità investigative della società e, dunque, sulla capacità di svolgere una due diligence approfondita. Nei fatti l'azienda (della cui reale operatività non si discute) ha dimostrato che la materia prima fornitagli rispondeva alle caratteristiche merceologiche richieste, che nei pochi casi cui il prodotto non presentava le caratteristiche dovute era stato ripreso in carico senza obiezioni, che il rapporto commerciale instauratosi non aveva registrato – nell'arco di un biennio – alcuna anomalia e, soprattutto, che i prezzi praticati dalla "BPCOM s.r.l." erano sostanzialmente in linea con quelli di mercato. Devono poi effettuarsi ulteriori considerazioni. Nell'ambito della capillare attività investigativa svolta da funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Bergamo e dai militari di vari comandi G.d. F. non sono emersi elementi fattuali o logici in grado di dimostrare un coinvolgimento attivo della "Tecnoplast s.r.l." nella frode internazionale disvelata; tuttavia, nella casistica di genere, accade sovente che il destinatario finale della merce, ovvero l'operatore economico che la destina al consumo, sia il reale beneficiario e – spesso – l'organizzatore della frode, poiché si avvantaggia di un prezzo indebitamente depurato dell'I.V.A. (addossata alle società cartiere, evasori totali) che gli consente di immettere sul mercato beni a prezzi assolutamente concorrenziali, ovvero di comprimere vantaggiosamente i costi di produzione. Nel caso in esame non sono emersi collegamenti di alcun tipo (ad es.: partecipazioni societarie incrociate, incarichi dirigenziali, cointeressenze economiche ulteriori, rapporti di parentele, frequentazioni amicali) tra la ditta di Francesco Pistorini e i vari soggetti (italiani e stranieri) coinvolti nella frode e, soprattutto, non si è mai fatta neppure una illazione su ipotetici vantaggi (di qualsiasi natura) conseguiti dalla "Tecnoplast s.r.l." per effetto degli acquisti incriminati. Alla luce delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene che l'amministrazione della società verificata fosse incolpevolmente ignara del meccanismo fraudolento creato a monte delle forniture di materiale plastico ricevute. L'accoglimento del ricorso sulla debenza dell'I.V.A. rende superflua l'analisi delle questioni relative alla legittimità delle sanzioni irrogate. Le spese seguono la di soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso della parte contribuente e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, che determina nella complessiva misura di € 4.500,00 (di cui € 600,00 per la fase cautelare, € 2.600,00 per la fase del merito ed € 1.300,00 per la fase dell'opposizione), oltre agli accessori fiscali e previdenziali, come per legge.

Così deciso In Ancona il 4.12.2023

Il Presidente

Dr. Sergio Cutrona

Il Giudice estensore

Dr. Pier Francesco Gasperi